Città metropolitana
di Roma Capitale

ALLEGATO 5
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

AVVISO PUBBLICO
Concessione in uso dell'impianto sportivo annesso all'Istituto scolastico Parodi/Delfino di Colleferro di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale – Quadriennio 2025-2029–

Condizioni generali di contratto

Articolo 1 - Finalità

1. La Città metropolitana di Roma Capitale garantisce la diffusione della pratica sportiva sul proprio territorio mettendo a disposizione dei cittadini, in orario extrascolastico e a tariffe agevolate, gli impianti situati presso gli edifici scolastici di propria competenza, affidando la loro gestione alle associazioni e società sportive dilettantistiche ed agli altri soggetti legittimati di cui al *Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale*, per lo svolgimento delle attività rivolte prioritariamente a minori, giovani, disabili e anziani, interessati alla pratica dello sport come servizio sociale ed educativo.

2. Le concessioni in uso degli impianti sportivi scolastici metropolitani, consentite nelle forme di cui al disposto dell'art. 96, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994, vengono affidate ai concessionari selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica indetta ogni **quattro anni**, secondo le modalità previste dal citato Regolamento.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente atto detta la disciplina di dettaglio relativa alle concessioni in uso dell'impianto sportivo scolastico Parodi/Delfino di Colleferro di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale assegnato nell'ambito dell'"*Avviso pubblico per la concessione in uso dell'impianto sportivo annesso all'Istituto scolastico Parodi/Delfino di Colleferro di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale - Quadriennio 2025/2029*".

2. Il presente atto integra ad ogni effetto i singoli contratti di concessione in uso sottoscritti all'esito della richiamata procedura ad evidenza pubblica.

Dipartimento VIII, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed Impiantistica sportiva"
Sede: Viale G. Ribotta, 41 - 00144 - Roma
PEC risorsestrumentali@pec.cittametropolitanaroma.it
e-mail risorsestrumentali@cittametropolitanaroma.it

Articolo 3 - Concessione in uso

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente atto si rimanda alle disposizioni del *Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale* e dell'avviso pubblico di cui il presente atto ne costituisce allegato.

2. Le concessioni in uso devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto beneficiario ed inviate all'Ufficio procedente nei termini indicati esclusivamente a mezzo pec, pena la decadenza dalla graduatoria.

3. Il contratto di concessione in uso ha durata annuale, di norma corrispondente all'anno scolastico, rinnovabile fino ad un massimo di quattro anni, termine di validità della procedura ad evidenza pubblica quadriennale.

3. La concessione in uso prevede l'utilizzo dell'impianto sportivo scolastico dal lunedì al venerdì, fino ad un massimo di 12 ore settimanali. In caso di assegnazione di più impianti sportivi scolastici, il concessionario ha diritto all'assegnazione di un massimo di 36 ore complessive.

4. Le giornate di sabato e domenica, ove messe a disposizione dal Consiglio di Istituto, sono oggetto di separata assegnazione secondo l'ordine di graduatoria e prioritariamente dedicate allo svolgimento di gare di campionato organizzate da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Comitato Italiano Paralimpico. L'utilizzo degli impianti sportivi nelle giornate di sabato e domenica è regolato mediante la sottoscrizione di apposito atto concessorio, previa richiesta da parte del soggetto interessato da trasmettere all'Ufficio procedente entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno, unitamente alla programmazione e calendarizzazione annuale degli eventi sportivi.

5. Le concessioni rilasciate per partite di campionato e/o altra manifestazione sportiva svolte nelle giornate di sabato e domenica o al difuori degli orari oggetto di concessione in uso, non possono avere durata inferiore a due ore. La relativa richiesta deve essere effettuata almeno giorni 5 prima dell'evento.

6. L'utilizzo non autorizzato degli impianti sportivi di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione pari al triplo del contributo concessorio orario previsto per un impianto sportivo di categoria A moltiplicato per dodici ore, indipendentemente dalle ore effettivamente utilizzate. Tale sanzione è applicata per ciascun giorno di utilizzo non autorizzato.

7. I soggetti beneficiari hanno la facoltà di scegliere giorni ed orari di utilizzo degli impianti sportivi scolastici di riferimento secondo l'ordine di graduatoria, fatta salva la riserva di massimo quattro ore settimanali da assegnare a coloro che hanno presentato progetti sportivi in favore di soggetti diversamente abili, così come previsto dall'articolo 9 dell'avviso pubblico.

8. Al fine di garantire l'utilizzo degli impianti sportivi al maggior numero di soggetti affidatari, le ore vengono assegnate a ciascun concessionario in via continuativa a decorrere dalla prima ora disponibile o a ridosso dell'ultima.

9. Nelle ipotesi in cui il monte ore disponibile per ciascun impianto sportivo non sia stato completamente assegnato, una volta assolte le richieste dei concessionari in uso e di quelli eventualmente presenti a titolo di valorizzazione, la Città metropolitana di Roma Capitale si riserva la possibilità di assegnare le ore residue

ancora disponibili. In via prioritaria, l'assegnazione è in favore dei soggetti beneficiari presenti nelle graduatorie del presente avviso pubblico ancorchè non concessionari, previa richiesta scritta e per un massimo di 18 ore per ciascun impianto sportivo; in via subordinata, in favore dei soggetti beneficiari assenti dalle suddette graduatorie purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 dell'avviso pubblico.

10. Le spese di bollo ed ulteriore eventuali oneri fiscali connessi all'atto di concessione, ove previste, sono a carico del concessionario.

11. Ciascun concessionario in uso, a seguito della stipula della concessione e nell'ambito della propria disponibilità oraria dell'impianto sportivo principale, può fare altresì richiesta di utilizzo a titolo oneroso di eventuali campi sportivi esterni insistenti nell'area di competenza dell'Istituto scolastico, assumendo a proprio carico l'onere di gestione e di manutenzione dei medesimi.

Articolo 4 - Principali obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha il diritto di utilizzare l'impianto sportivo oggetto della concessione in uso esclusivamente in orario extrascolastico, per lo svolgimento di attività senza fini di lucro e compatibili con la specificità della struttura concessa.

2. Il concessionario, nell'ambito della gestione degli spazi sportivi concessi in uso, deve svolgere le sole attività risultanti dal progetto tecnico sportivo presentato in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica quadriennale ed allegato in copia al contratto di concessione.

3. Il concessionario, ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione:

a) deve consegnare all'Ufficio procedente ed all'Istituto scolastico, copia del contratto di assicurazione attestante l'avvenuta sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi a copertura dei rischi derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature concesse in uso, i cui massimali sono determinati in euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);

b) deve depositare il certificato annuale di regolare iscrizione al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (RASD), tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D. Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii. e, per gli Enti del Terzo Settore, anche il decreto di iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

c) deve depositare copia del versamento attestante il pagamento mediante il sistema PagoPa della cauzione pari ad euro 300,00 (trecento/00), a favore della Città metropolitana di Roma Capitale, a tutela degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo.

4. Il concessionario, a seguito della stipula del contratto di concessione, assume l'obbligo di:

a) eseguire i pagamenti dei contributi concessori esclusivamente mediante il sistema PAgoPA, entro il termine di novanta giorni dalla data di decorrenza della concessione;

b) gestire e custodire con la diligenza del buon padre di famiglia gli impianti sportivi concessi in uso e le annesse attrezzature;

c) vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto sportivo e delle relative attrezzature, rispettando e facendo rispettare le disposizioni contenute nella procedura ad evidenza pubblica quadriennale, nel *Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana*, nonché nel presente disciplinare di concessione, provvedendo a propria cura e spese agli eventuali ripristini e alle riparazioni che dovessero rendersi necessarie;

d) assumere la diretta responsabilità civile e penale dell'attività svolta con tutte le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando la Città metropolitana di Roma Capitale e l'amministrazione scolastica da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose;

e) rispettare le norme in materia di lavoro in ambito sportivo stabilite dalla legislazione nazionale producendo a tal fine idonea autocertificazione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di concessione. Resta in ogni caso esclusa ogni forma di responsabilità in capo all'Ente per eventuali violazioni;

f) comunicare tempestivamente, all'Ufficio procedente, eventuali variazioni dei dati anagrafici relativi al concessionario;

g) provvedere, in compartecipazione con eventuali ulteriori concessionari ivi compresi i concessionari titolari di concessioni di valorizzazione ed in proporzione alle ore assegnate, alle operazioni di pulizia finale dell'impianto sportivo e dei locali a servizio garantendone, dopo l'uso, la perfetta agibilità e idoneità anche dal punto di vista igienico sanitario. Resta fermo che sarà cura dell'Istituto scolastico, al termine delle attività didattiche, rimettere al concessionario l'impianto sportivo perfettamente pulito ed idoneo all'uso;

h) comunicare, entro e non oltre 30 giorni dall'inizio delle attività, i nominativi ed i recapiti telefonici degli addetti alla custodia ed alla pulizia dell'impianto sportivo in concessione che dovranno essere soggetti diversi dagli operatori sportivi impiegati come istruttori sportivi e/o allenatori o dirigenti da parte del soggetto concessionario;

i) garantire la custodia dell'impianto sportivo concesso in uso, anche mediante controllo degli accessi;

j) attuare un servizio di vigilanza/guardiania al fine di regolamentare e tutelare gli accessi del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico spettatore, gruppi vari ecc..) negli spazi sportivi oggetto di concessione;

l) concordare con l'Istituto scolastico le modalità di accesso all'impianto sportivo, ivi compreso, ove possibile, l'eventuale rilascio di copia delle chiavi e/o dei codici per l'accesso nelle ipotesi in cui l'impianto medesimo non sia fornito di accesso autonomo rispetto al compendio scolastico, previa assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante del soggetto concessionario;

m) adottare ogni misura utile alla tutela della sicurezza sotto ogni aspetto, sia per gli atleti che per gli istruttori e/o per il pubblico, evitando accessi non autorizzati e/o intrusioni negli spazi scolastici non oggetto di concessione;

n) garantire il controllo preventivo e successivo circa lo stato dell'impianto sportivo concesso in uso segnalando tempestivamente all'Ufficio procedente ed all'Istituto scolastico la presenza di eventuali danni a persone e/o a cose;

o) ripristinare lo stato dei luoghi, in caso di accertati danneggiamenti all'impianto sportivo e/o alle relative attrezzature avvenuti durante l'orario di utilizzo, mediante sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso, previa valutazione da parte della Città metropolitana di Roma Capitale circa la congruità dell'importo relativo ai danni arrecati. La mancata ottemperanza da parte del concessionario in merito agli interventi di ripristino così come prescritti dall'Ufficio procedente, comporta grave inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione della concessione in essere ai sensi dell'articolo 12 del presente disciplinare ed eventuale richiesta di risarcimento del danno;

p) istallare attrezzature sportive fisse o mobili potenzialmente idonee a ridurre la funzionalità o la destinazione degli ambienti solo previa autorizzazione dell'Ufficio procedente e del dirigente scolastico;

q) osservare le disposizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di dotazione ed utilizzo dei defibrillatori;

r) impedire l'accesso agli impianti sportivi in uso a soggetti estranei. Detto accesso è tuttavia consentito in caso di impianti sportivi idonei ad accogliere pubblici eventi, ferma restando la totale ed esclusiva responsabilità per eventuali danni e/o incidenti in capo al concessionario dell'impianto medesimo;

s) consentire l'accesso all'impianto sportivo concesso in uso solo ed esclusivamente ad un numero di persone che non superi la capienza massima dell'impianto medesimo e comunque fino ad un massimo di complessive 100 unità. Resta inteso che il concessionario è soggetto alle responsabilità derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione incendi, gestione emergenze e sicurezza nei luoghi di lavoro;

t) osservare le disposizioni in materia di normativa fiscale nell'ambito dei rapporti di lavoro e collaborazione con le figure professionali impiegate nello svolgimento delle attività. La Città metropolitana di Roma Capitale si intende esonerata da qualsivoglia responsabilità in caso di violazioni della suddetta normativa;

u) garantire che i dirigenti, gli allenatori e gli atleti che svolgono attività all'interno dell'impianto sportivo siano provvisti di tesserino o di altro documento comprovante l'appartenenza all'organismo titolare della concessione, che deve essere esibito su richiesta nell'ambito di un eventuale sopralluogo del Nucleo Tecnico Operativo di cui all'articolo 32 del *Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana*;

v) garantire la presenza dei responsabili nel corso dell'esercizio delle attività sportive unitamente agli istruttori incaricati. I nominativi di questi ultimi dovranno essere comunicati all'Ufficio procedente ed all'Istituto scolastico entro il termine perentorio di 30 giorni dall'inizio delle attività. Eventuali modifiche degli istruttori incaricati dovranno essere prontamente rese note ai predetti Uffici;

w) garantire la trasmissione da parte del legale rappresentante al RASD e all'ente affiliante di una lista degli iscritti e/o tesserati contenente i nominativi dei dirigenti, allenatori ed atleti facenti capo al concessionario presenti nell'impianto sportivo. Detta lista deve essere trasmessa a richiesta dell'Ufficio procedente ed esibita nell'ambito di un eventuale controllo da parte dell'organo ispettivo dell'Amministrazione;

x) espletare attività di coordinamento con l'Istituto scolastico e gli eventuali altri concessionari, al fine di assicurare il corretto funzionamento degli impianti sportivi, prestando particolare attenzione alla gestione

delle interferenze della propria attività con altre eventualmente svolte da soggetti diversi all'interno dei medesimi spazi sportivi oggetto di concessione;

y) affiggere, presso l'impianto sportivo concesso in uso, per tutta la durata della concessione, idonea attestazione recante la tipologia di corsi effettuati unitamente al relativo orario, il nome e la qualifica degli istruttori, le tariffe applicate all'utenza così come stabilite dalla Città metropolitana di Roma Capitale;

z) trasmettere copia del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (safeguarding) previsto dalla normativa vigente;

aa) non effettuare alcuna forma di pubblicità commerciale all'interno dell'impianto sportivo assegnato.

Il concessionario è altresì obbligato al rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità di cui all'allegato 10 dell'avviso pubblico.

La mancata osservanza degli obblighi sopra decritti, comporta l'applicazione di quanto espressamente stabilito all'articolo 12 del presente disciplinare.

La cauzione di cui al comma 3 lettera d) è restituita al concessionario alla scadenza della validità del presente avviso, fatta salva l'ipotesi in cui lo stesso risultasse aggiudicatario della procedura successiva. Nelle ipotesi di cessazione anticipata, il concessionario ha diritto alla restituzione anticipata ove dovuta.

La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva la possibilità di impartire specifiche ulteriori prescrizioni in ordine all'utilizzo degli impianti sportivi concessi in uso, anche con riferimento alle modalità di custodia e vigilanza degli accessi.

Articolo 5 - Modalità di relazione

1. L'attività esercitata dal concessionario deve essere improntata a criteri di trasparenza, correttezza, completezza delle informazioni e rispondere ai canoni di cortesia e gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo oggetto di concessione, da considerarsi fruitore di pubblico servizio, nonché nei confronti dell'Istituto scolastico e dei relativi organi e dipendenti, oltre che degli altri concessionari.

Articolo 6 - Trasparenza, sicurezza, anti-corruzione, riservatezza, clausola sociale

1. Il concessionario si impegna a:

a) svolgere l'attività sportiva per il tramite di propri dirigenti e istruttori qualificati così come indicato nel progetto sportivo presentato in sede di procedura ad evidenza pubblica quadriennale; ogni eventuale variazione deve essere preventivamente comunicata alla Città metropolitana di Roma Capitale che si riserva di verificare, in capo ai nuovi soggetti, il possesso dei requisiti morali e professionali;

b) assicurare l'affidabilità morale dei propri dirigenti e istruttori, mediante verifica periodica, almeno una volta l'anno e anche mediante acquisizione di apposita autocertificazione resa dagli interessati, l'insussistenza di sentenze di condanna o pronunce di patteggiamento della pena nonché di precedenti in

corso per carichi pendenti, dando immediata comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale in caso di esito positivo dei controlli;

c) osservare e far osservare a tutti i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi della normativa in materia di repressione della corruzione, le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale, rinvenibile sul sito istituzionale dell'Ente;

d) porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, durante l'esecuzione del contratto e nello svolgimento delle attività sportive, le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi, assumendosi ogni forma di responsabilità in caso di infortunio o danno a persone o cose eventualmente arrecati alla Città metropolitana di Roma Capitale o a terzi;

e) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, provvedendo al corretto inquadramento del personale sulla base del possesso di qualifiche, abilitazioni professionali e titoli riconosciuti dagli Enti di riferimento, quali C.O.N.I., Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Università;

f) rispondere in ogni caso dell'operato del personale impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto di concessione.

2. Il concessionario solleva la Città metropolitana di Roma Capitale da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi durante lo svolgimento delle attività sportive oggetto di concessione. Ove necessario il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. così come ogni altra documentazione utile secondo la vigente normativa.

3. Il concessionario è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sul trattamento dei dati personali e in materia di riservatezza ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia. Il rispetto degli obblighi in materia di riservatezza dei dati personali è previsto anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Città metropolitana di Roma Capitale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Il concessionario è responsabile, altresì, per l'esatta osservanza dei richiamati obblighi di segretezza da parte dei propri dipendenti e/o consulenti.

Articolo 7 – Minuta manutenzione

1. Previa autorizzazione dell'Ufficio procedente e del dirigente scolastico, i concessionari devono provvedere, a propria cura e spese, agli interventi di minuta manutenzione, finalizzati alla migliore fruibilità dell'impianto sportivo.

2. Per minuta manutenzione si intendono, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, gli interventi volti alla sostituzione di maniglie, disostruzione degli scarichi, sostituzione di piccola rubinetteria, piccole lampade, specchiere di piccole dimensioni etc...

3. In presenza di più concessionari sul medesimo impianto, tutti sono tenuti a compartecipare alla piccola manutenzione, in proporzione alle ore assegnate, indipendentemente dalla fascia oraria di utilizzo. Il concessionario con il maggior numero di ore assume la funzione di coordinatore per la gestione dei sopra richiamati servizi ed interventi.

Articolo 8 – Concessioni a scomputo

1. I concessionari in uso, in forma singola o associata, possono proporre interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti a realizzare migliorie sugli impianti sportivi in concessione ai sensi della procedura di cui all'articolo 16 del *Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale*.

2. Le concessioni a scomputo possono essere autorizzate dall'Ente, nell'ambito del quadriennio di validità della presente procedura ad evidenza pubblica, a partire dal secondo anno di vigenza della concessione in uso in corso e per un importo massimo corrispondente al valore dei contributi concessori annui rimanenti.

3. Il progetto contenente le proposte di manutenzione di cui al presente articolo deve essere presentato all'Ufficio procedente per una valutazione tecnico-amministrativa. In caso di esito favorevole ed acquisito il propedeutico parere favorevole del Consiglio di Istituto, l'Ufficio procedente autorizza l'intervento proposto e sottoscrive con il proponente la relativa concessione a scomputo che sostituisce la precedente concessione in uso.

4. Le migliorie proposte devono essere funzionali all'esercizio della pratica sportiva scolastica presso l'impianto in uso e sottoposte alla preventiva valutazione tecnica dell'Ente di cui al precedente comma 3. Successivamente alla realizzazione degli interventi, segue il collaudo tecnico – amministrativo o l'attestazione di esecuzione lavori volti alla verifica della conformità delle opere realizzate e della relativa rendicontazione sulla base di specifica documentazione tecnica e contabile quietanzata a dimostrazione delle spese effettivamente sostenute.

5. La concessione a scomputo è stipulata successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'Ufficio procedente e prima dell'avvio dei lavori di riqualificazione. La durata stimata della medesima è commisurata all'importo dell'investimento presunto e autorizzato per la realizzazione delle opere proposte. Ad esito del collaudo tecnico amministrativo o dell'attestazione esecuzione lavori, viene determinata la durata definitiva della concessione sulla base dell'investimento accertato e rendicontato.

6. In nessun caso le maggiori spese sostenute dal concessionario possono comportare il riconoscimento di una durata superiore al quadriennio di riferimento.

7. La concessione a scomputo garantisce, in capo al concessionario, la medesima disponibilità oraria di cui alla concessione in uso.

8. La mancata o difforme esecuzione del progetto di manutenzione da parte del concessionario non estingue l'obbligo al versamento del contributo concessorio.

Articolo 9 – Contributo forfettario

1. Il concessionario deve versare in favore della Città metropolitana di Roma Capitale un contributo in misura corrispondente all'orario di utilizzo dell'impianto sportivo ed alla relativa categoria dello stesso che, per la quota parte di un terzo viene destinata agli Istituti scolastici i cui impianti sportivi sono oggetto di concessione.

2. Il contributo forfettario è annualmente oggetto di adeguamento ISTAT mediante Decreto del Sindaco metropolitano.

3. Il contributo versato dal concessionario è comprensivo delle utenze relative all'acqua, al gas ed all'energia elettrica.

4. L'importo da corrispondere a titolo di contributo per l'utilizzo degli impianti sportivi è il seguente:

Impianti sportivi di categorie A: € 11,00 per ogni ora di utilizzo;

Impianti sportivi di categorie B: € 7,50 per ogni ora di utilizzo;

Impianti sportivi di categorie C: € 4,50 per ogni ora di utilizzo;

Impianti sportivi di categorie D: € 3,50 per ogni ora di utilizzo.

5. Nelle giornate di sabato e domenica gli importi orari sono raddoppiati.

6. Il versamento del contributo forfettario annuale in favore della Città metropolitana di Roma Capitale per l'utilizzo dell'impianto sportivo deve essere eseguito esclusivamente mediante il sistema di PagoPA della Città metropolitana di Roma capitale entro e non oltre 90 giorni dalla decorrenza prevista dal contratto di concessione.

7. Il ritardato pagamento del contributo forfettario comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di 500,00 oltre interessi legali dalla scadenza del termine fino al pagamento.

8. Il mancato pagamento del contributo forfettario costituisce grave inadempimento contrattuale e nel caso di reiterazione costituisce ipotesi di risoluzione dell'atto concessorio con relativa decadenza dalla graduatoria di cui alla procedura ad evidenza pubblica quadriennale, con riserva dell'Ente di adire le vie legali per il recupero del proprio credito e per ogni eventuale azione risarcitoria.

9. Il concessionario è tenuto al versamento del contributo per le giornate di mancata fruizione dell'impianto sportivo in caso di brevi interruzioni delle attività didattiche per cause riconducibili ad eventi di varia natura quali a titolo meramente esemplificativo vacanze scolastiche, consultazioni elettorali, occupazione da parte degli studenti, brevi sospensioni per manutenzione, disinfezioni, ecc.

10. Il concessionario ha, invece, diritto al rimborso della quota parte di contributo già versata, con eventuale scomputo della somma sulle quote dovute nell'anno successivo, nelle ipotesi di impossibilità di fruire dell'impianto sportivo scolastico per cause non ascrivibili alla sua responsabilità e che superino i dieci giorni di attività consecutivi documentati.

11. Il concessionario può utilizzare l'impianto sportivo oggetto di concessione anche nei periodi di interruzione della didattica, ivi compreso il periodo estivo, previa autorizzazione da parte del Consiglio d'Istituto e previo versamento della quota di contributo derivante dall'utilizzo dell'impianto oltre i giorni e gli orari previsti dalla concessione in uso. L'eventuale diniego all'uso degli impianti sportivi nei suddetti periodi da parte del Consiglio d'Istituto deve pervenire in forma scritta ed essere adeguatamente motivato.

12. La regolarità della posizione contabile del concorrente nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale, costituisce condizione per il diritto al rinnovo delle concessioni in corso e/o al rilascio di eventuali ulteriori concessioni.

Articolo 10 - Tariffe al pubblico

1. Per l'uso degli impianti sportivi scolastici, l'utenza deve corrispondere ai concessionari le tariffe determinate dall'Ente.

2. Le tariffe massime che il concessionario può applicare all'utenza per l'esercizio della pratica sportiva negli impianti sportivi scolastici metropolitani sono le seguenti:

Iscrizione annuale

Discipline sportive	
Discipline di squadra e individuali	€ 33,00
Discipline per attività sportive per disabili	€ 14,00

Quota di frequenza mensile (i concessionari possono richiedere fino ad un massimo di tre quote mensili anticipate)

Discipline sportive	2 ore settimanali	3 ore settimanali	4 ore settimanali
Ginnastica Artistica e Ritmica, Pattinaggio, Danza Classica, Danze Latino Americane, Scherma, Tennis, Tennis Tavolo, discipline orientali, Tiro con l'arco, Badmington, Ginnastica Aerobica, Gym Music, Step, Danza Moderna	€ 33,00	€ 46,50	€ 59,00
Attività motorie per bambini, Minivolley,	€ 26,50	€ 33,00	€ 40,00

Minibasket, Pre-Atletica, Ginnastica Generale per adulti, Ginnastica dolce			
Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Calcetto e altre discipline di squadra	€ 33,00	€ 40,00	€ 46,50
Attività per diversamente abili	€ 15,50	€ 21,00	€ 27,00

3. E' prevista l'applicazione per analogia delle suddette tariffe nelle ipotesi di nuove e diverse discipline sportive non incluse nello schema di dettaglio sopra riportato.

4. L'applicazione difforme delle tariffe all'utenza da parte del concessionario costituisce ipotesi di risoluzione dell'atto concessorio ai sensi dell'articolo 12 del presente disciplinare.

Articolo 11 - Modifica e rinuncia

1. Il concessionario può ottenere la riduzione dell'orario di utilizzo dell'impianto sportivo così come definito nell'atto di concessione in uso, previa comunicazione scritta e motivata, da far pervenire all'Ufficio procedente entro e non oltre quaranta giorni dall'inizio delle attività indicato nel contratto di concessione.

2. Nel caso in cui venga accordata la riduzione delle ore, il concessionario è tenuto al versamento del contributo ridotto in maniera proporzionale al minor numero di ore concesso, a partire dalla data indicata nel nuovo provvedimento concessorio.

3. Qualora il concessionario non effettui la richiesta di riduzione delle ore concesse entro il termine di quaranta giorni dalla stipula della concessione, non è accordato il beneficio del contributo ridotto.

4. La riduzione delle ore così come accordata dalla Città metropolitana di Roma Capitale resta valida per l'intero quadriennio di validità del presente avviso pubblico.

5. In qualsiasi momento nel corso della durata della concessione i concessionari possono comunicare la rinuncia alla concessione.

6. La rinuncia di cui al comma 5 determina la decadenza dalla graduatoria definitiva.

7. La rinuncia di cui al comma 5 comporta, altresì, l'obbligo per il concessionario di corrispondere l'intero contributo per la concessione in uso annuale. Resta fermo che in nessun caso la rinuncia costituisce titolo alla restituzione di quanto già versato a titolo di contributo annuale.

Articolo 12 - Sospensione, revoca e risoluzione

1. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva il diritto di sospendere temporaneamente la concessione in uso vigente, in occasione di eventi di particolare rilievo pubblico organizzati e/o patrocinati

dall'Ente e/o dall'Istituto scolastico. In tali ipotesi, il concessionario ha diritto al rimborso della quota di contributo già versata ove la sospensione superi i dieci giorni consecutivi.

2. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva altresì il diritto di sospendere temporaneamente la concessione in uso vigente per cause di forza maggiore che rendano momentaneamente inutilizzabile l'impianto sportivo. In tale ipotesi, solo per periodi superiori ai 10 giorni di attività annui consecutivi documentati con dichiarazione del dirigente scolastico, il concessionario ha diritto al rimborso della quota di contributo già versata per l'intero periodo di sospensione.

3. La Città metropolitana di Roma Capitale, ove ricorrano esigenze manutentive dell'impianto sportivo oggetto di concessione, si riserva la facoltà di trasferire le attività sportive presso eventuali altri impianti sportivi disponibili, previo accordo con i concessionari interessati.

4. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare la concessione all'uso dell'impianto sportivo ove ricorrano sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamenti della situazione di fatto. In tali ipotesi il concessionario ha diritto al rimborso della quota di contributo versata, rapportata al periodo di mancato utilizzo.

5. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva la facoltà di accedere allo strumento della risoluzione dell'atto concessorio con relativa immediata ed automatica decadenza dalla graduatoria di cui all'avviso pubblico, nelle seguenti ipotesi:

- ove, per cause non imputabili all'Ente e/o all'Istituto scolastico, il concessionario non dia avvio, in assenza di serie e motivate giustificazioni, all'attività sportiva entro un mese dalla decorrenza del contratto di concessione in uso;

- ove, per cause non imputabili all'Ente e/o all'Istituto scolastico ed in assenza di serie e motivate giustificazioni, il concessionario interrompa lo svolgimento delle attività sportive per un periodo superiore a quindici giorni;

- gravi e reiterati inadempimenti di cui al presente disciplinare;

- violazione delle disposizioni in materia di sub-concessione di cui all'articolo 11 dell'avviso pubblico;

- mancata applicazione all'utenza delle tariffe approvate dall'Ente;

- mancato ripristino dello stato dei luoghi, in caso di accertati danneggiamenti all'impianto sportivo e/o alle relative attrezzature avvenuti durante l'orario di utilizzo, mediante sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso;

- sussistenza di sentenze di condanna e/o di patteggiamento a carico degli organi costitutivi del concessionario e/o dei dirigenti e/o degli istruttori impiegati, per reati suscettibili di incidere sul rapporto fiduciario con la Città metropolitana di Roma Capitale, tenuto conto della natura dell'attività svolta, delle caratteristiche dell'utenza e delle necessarie tutele del buon nome dell'Ente e dell'Istituto scolastico;

- venire meno della fiducia nei confronti del concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti o situazioni incompatibili con le finalità pubbliche della concessione in uso, con le

caratteristiche dei soggetti coinvolti e dell'utenza, anche con riferimento alla affidabilità e irreprensibilità morale degli istruttori, nonché dei dirigenti e organi del concessionario, ritenendo valutabili a tal fine tutte le possibili circostanze, compreso l'avvio di procedimenti penali.

Articolo 13 – Sanzioni

1. I concessionari sono tenuti al rispetto di quanto indicato dal presente disciplinare di concessione, dall' avviso pubblico e dal *Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale.*

2. L'Ufficio competente si riserva di adottare le sanzioni, anche pecuniarie in caso di accertate inadempienze e/o disservizi causati dal concessionario nell'uso dell'impianto sportivo metropolitano.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono commisurate alla gravità dell'inadempimento ed alla eventuale reiterazione della condotta del concessionario, nella misura di un minimo di euro 25,00 ad un massimo di 500,00 oltre interessi legali come per legge.

4. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva, nelle ipotesi di decadenza dalla graduatoria derivante da inadempimento da parte del concessionario, di valutare l'eventuale preclusione dei concessionari dalla partecipazione a successive procedure ad evidenza pubblica indette dall'Ente.

Articolo 14 - Trasformazione della natura giuridica del concessionario

1. Durante la vigenza del rapporto contrattuale, la trasformazione della natura giuridica del titolare del contratto deve essere preventivamente comunicata, a mezzo pec, all'Ufficio procedente entro 30 giorni dalla formalizzazione.

2. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva di valutare la permanenza dei requisiti previsti nel presente avviso in capo al costituito nuovo soggetto giuridico.

3. Il relativo atto di trasformazione deve essere trasmesso all'Ufficio procedente entro 45 giorni dalla data della sua sottoscrizione.

4. Parimenti, ogni eventuale ingresso di nuovi soci negli organi sociali e/o il trasferimento di quote, deve essere comunicato alla Città metropolitana di Roma Capitale entro 30 giorni dalla formalizzazione, al fine di valutare la permanenza dei requisiti previsti dall'avviso pubblico.

5. L'eventuale diniego motivato da parte degli Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale deve ritenersi vincolante per il concessionario.

Articolo 15 – Cessione e sub-concessione

1. Non è consentita alcuna forma di cessione del contratto di concessione né forme di sub-concessione nella gestione degli impianti sportivi scolastici.

2. In via eccezionale, laddove emergessero criticità correlate alla carenza di spazi sportivi adeguati, l'Ufficio procedente, previa richiesta scritta e motivata del richiedente, può autorizzare il concessionario a consentire l'uso dell'impianto sportivo oggetto della propria concessione, per lo svolgimento di partite di campionato da parte di soggetti terzi diversi che svolgano attività sportiva analoga alla propria e che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

3. La mancata osservanza degli obblighi derivanti dal presente articolo comporta la risoluzione del contratto di concessione ai sensi dell'articolo 12 del presente disciplinare.

Articolo 16 - Controlli e verifiche sull'uso degli impianti

1. La Città metropolitana di Roma Capitale ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti sportivi scolastici da parte dei concessionari di cui al presente avviso. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, anche durante lo svolgimento delle attività sportive, da dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale all'uopo preposti, muniti di tessera di riconoscimento e/o dal Nucleo Tecnico Operativo di cui all'articolo 32 del *Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale.*

2. Nell'ambito dei controlli e delle verifiche di cui al precedente comma 1, il concessionario ha l'obbligo di collaborare e fornire indicazioni, dati e documenti all'uopo richiesti dagli organi ispettivi della Città metropolitana di Roma Capitale.

Articolo 17 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto di concessione sono a carico del concessionario.

2. Sono altresì a carico del concessionario tutti i tributi previsti dalla legge, compresi i costi di registrazione in caso d'uso, con oneri previsti ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 18 - Modifica delle condizioni generali di contratto

1. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva il diritto di modificare e/o integrare in qualunque momento, a proprio insindacabile giudizio, le presenti condizioni generali di contratto, con atto unilaterale.

2. Il concessionario avrà il diritto di recedere senza penalità dal contratto entro 60 giorni dalla comunicazione di ciascuna modifica disposta dall'Ente.

Articolo 19 - Dichiarazione del concessionario

1. Il concessionario si impegna a sottoscrivere il presente disciplinare di concessione quale allegato al contratto di concessione in uso, con espresso obbligo di osservanza delle prescrizioni contenute nel

Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale e nell'avviso pubblico quadriennale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il concessionario dichiara di approvare tutti gli articoli del presente atto:
Articolo 2 (Oggetto), Articolo 3 (Concessione in uso), Articolo 4 (Principali obblighi del concessionario), Articolo 5 (Modalità di relazione), Articolo 6 (Trasparenza, sicurezza, anticorruzione, riservatezza, clausola sociale), Articolo 7 (Minuta manutenzione), Articolo 8 (Concessioni a scomputo), Articolo 9 (Contributo forfettario), Articolo 10 (Tariffe al pubblico), Articolo 11 (Modifica e rinuncia), Articolo 12 (Sospensione, revoca e risoluzione), Articolo 13 (Sanzioni), Articolo 14 (Trasformazione natura giuridica del concessionario), Articolo 15 (Cessione e sub-concessione), Articolo 16 (Controlli e verifiche sull'uso degli impianti), Articolo 17 (Spese contrattuali), Articolo 18 (Modifica delle condizioni generali di contratto), Articolo 19 (Dichiarazione del concessionario).